Ordine Dott. Comm. Esp. Cont. - Roma
Ordine dei Commercialisti di Roma
Entrata - 10/03/2011 10:28:54 - 4418
1550877

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione Fallimentare

VERBALE RIUNIONE CON ORDINI PROFESSIONALI

Il giorno 21 febbraio 2011, alle ore 8.30, nell'Ufficio del Presidente della Sezione Fallimentare, **Dott. Ciro Monsurrò** ed alla presenza dello stesso, nonché del **Dott. Francesco Taurisano**, magistrato addetto alla Sezione Fallimentare, si sono riuniti:

- l'**Avv. Antonio Conte**, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
- il **Dott. Gerardo Longobardi**, Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;
- l'**Avv. Domenico Condello**, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
- il **Dott. Andrea Perrone**, Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;
- l'**Avv. Tommaso Marvasi**, Vicario della Commissione di Diritto Fallimentare presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

L'incontro odierno tra il vertice della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma e la delegazione dei due Ordini professionali come sopra composta, è stato programmato nello spirito di collaborazione avviato con la riunione del 20 aprile 2010 tenutasi presso il Presidente Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, culminato con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa del 6 luglio 2010 tra la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, l'Ordine degli Avvocati di Roma e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (avente ad oggetto l'individuazione e la chiusura di procedure concorsuali vetuste) e proseguito con un fitto e proficuo dialogo tra le parti.

La delegazione dei due Ordini professionali, in relazione alla nota del Presidente della Sezione Fallimentare, Dott. Ciro Monsurrò, del 2 novembre 2010 ed alla risposta congiunta data dai due Presidente degli Ordini con lettera in data 8 febbraio 2011, sottopone al Presidente Monsurrò un'ulteriore riflessione sui temi oggetto della citata corrispondenza epistolare e, in particolare:

- preso atto che il criterio di scelta e designazione dei Curatori Fallimentari, dei Commissari Giudiziali e dei Liquidatori Giudiziali (categorie tutte di seguito indicate con il termine *Curatori*) costituisce atto discrezionale della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma e che la indicazione preventiva dei criteri in base ai quali avverrà la scelta e la designazione dei summenzionati professionisti vuole costituire da parte della Sezione Fallimentare la predeterminazione di criteri oggettivi entro i quali operare, senza con questo rinunciare in alcun modo alle prerogative di legge, né rinunciare all'*intuitu personae* che è elemento fondamentale nelle designazioni in oggetto;
- ritenuto che sotto tale profilo i due Consigli dell'Ordine – come già osservato nella citata nota 8 febbraio 2011 – non possono entrare nel merito della scelta dei requisiti soggettivi e professionali dei Curatori iscritti negli Albi tenuti dagli stessi Ordini, in quanto frutto di autonoma ed insindacabile determinazione della Sezione Fallimentare in sede di designazione effettiva del Curatore, che costituisce momento differente rispetto alla previsione legislativa dei professionisti che possono astrattamente ricoprire gli uffici in questione;
- considerato che, fermo restando sotto tale ultimo profilo, l'irrinunciabile esigenza dei due Ordini professionali di porre sullo stesso piano tutti i propri iscritti, senza distinzione alcuna, si ritiene che, in ogni caso, i criteri

predeterminati dalla Sezione Fallimentare necessitino di talune specificazioni e chiarimenti

CHIEDE

che l'Ill.mo Signor Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, voglia:

i) garantire il ricambio tra i Curatori e l'accesso ai giovani professionisti, valutando per questi ultimi oltre alla partecipazione a corsi di formazione ed a master universitari nella materia concorsuale, anche l'esperienza maturata sia presso la Sezione Fallimentare, sia nell'ambito di rapporti di collaborazione compiuti all'interno di Studi professionali che si occupano abitualmente e con continuità di procedure concorsuali e, per tale ragione:

   a) prevedere per i giovani professionisti un termine più contenuto dei sette anni di iscrizione ai rispettivi Albi professionali per l'accesso nell'elenco dei Curatori;

   b) prevedere che i Curatori – come stabilito dall'art. 32 L.F. – possano delegare specifiche funzioni del loro Ufficio o nominare coadiutori scegliendoli liberamente anche tra i professionisti che abbiano un'iscrizione all'Albo degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili inferiore a quella necessaria per essere designati quali Curatori in base ai criteri stabiliti dal Tribunale.

ii) assicurare ai professionisti più maturi ed esperti l'opportunità di ricevere incarichi senza riferimento e pregiudizio derivante da evidenze anagrafiche;

iii) limitare i casi di incompatibilità con la nomina di Curatore in relazione ai provvedimenti disciplinari, limitandoli a quelli che, ex art. 28 L.F., inibiscono di ricevere l'incarico di Curatore;

iv) disporre che gli incarichi difensivi non strettamente legati alla conoscenza delle problematiche fallimentari (e, quindi, gli incarichi di difensore davanti alle Commissioni Tributarie e di difensore in questioni civili ed amministrative non strettamente connesse alle procedure concorsuali) possano essere assunti anche da professionisti che abbiano svolto tali attività non solo nell'ambito delle procedure concorsuali, purché dimostrino l'esperienza nella relativa materia.

Il Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, Dott. Ciro Monsurrò, dopo approfondita discussione delle tematiche emerse nell'incontro, e consultatosi col Dott. Francesco Taurisano, precisa quanto segue:

i) riguardo al ricambio tra Curatori ed al conferimento di incarichi a giovani professionisti, appare ragionevole tenere conto dell'esperienza maturata da questi ultimi quali coadiutori, anche *de facto*, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con esperti Curatori; appare però imprescindibile che il giovane professionista, aspirante al delicato ufficio, oltre che dimostrare la partecipazione a corsi di approfondimento nella materia concorsuale, abbia

acquisito in generale una maturità professionale che solamente il decorso del tempo può garantire. Così precisa che:

a) sarà tenuto conto di un'esperienza quinquennale documentata ed attestata dal professionista esperto che già collabora o ha collaborato significativamente con la Sezione Fallimentare;

b) la nomina dei giovani professionisti, quali coadiutori del Curatore, è auspicata dalla Sezione, costituendo una esperienza imprescindibile per la formazione dei nuovi curatori e per fornire ai più giovani iscritti occasioni di lavoro;

ii) riguardo gli incarichi ai professionisti più maturi, non è previsto alcun limite di età per il mantenimento dell'ufficio di Curatore che sia in corso al momento del compimento dei 72 anni indicati nella propria nota 2 novembre 2010; peraltro non ritiene ragionevole che la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma possa affidare ad una persona ultrasettant**adue**nne una procedura di fallimento che ha, allo stato, punte di durata di oltre **venti** anni; l'esperienza e la qualità dei professionisti più maturi verrà tenuta presente dalla Sezione Fallimentare per l'affidamento di incarichi differenti da quello di Curatore, di durata oggettivamente più breve;

iii) riguardo l'esclusione dei professionisti sanzionati con la "censura" dai rispettivi Consigli dell'Ordine, preso atto dei chiarimenti ricevuti circa il contenuto ed il riferimento di tale genere e grado di sanzione disciplinare, la stessa non sarà considerata come impedimento al ricevimento di incarichi di Curatore, **qualora non riferita a comportamenti strettamente connessi ad**

espletamento di incarichi nell'ambito delle procedure concorsuali;

iv) riguardo, infine, gli incarichi difensivi delle procedure concorsuali davanti alle Commissioni Tributarie e nei procedimenti giurisdizionali, non strettamente connessi alle questioni tipiche del diritto fallimentare (revocatorie fallimentari, questioni relative allo stato passivo, opposizioni, reclami avverso sentenze dichiarative di fallimento, etc.), gli stessi incarichi potranno essere affidati anche a professionisti di qualificata esperienza difensiva nel settore di interesse della singola vertenza.

Del che il presente verbale.

Dott. Ciro Monsurrò

Dott. Francesco Taurisano

Avv. Antonio Conte

Dott. Gerardo Longobardi

Avv. Domenico Condello

Dott. Andrea Perrone

Avv. Tommaso Marvasi